



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/1012/12/106/16 del 14/02/2012



OGGETTO: Articolo 14, legge 29 luglio 2010 n. 120 – Disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
LORO SEDI





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici

ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

Come è noto, l'articolo 14 della legge 29 luglio 2010 n. 120 prevede, al comma 2, che i ciclomotori già in circolazione, non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1 del C.d.S., devono consegnarli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tale decreto, emanato in data 2 febbraio 2011 e pubblicato sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 2011, prevede che entro 240 giorni dalla data di pubblicazione e comunque non oltre il 12 febbraio 2012 tutti i ciclomotori siano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

muniti del certificato di circolazione e della targa di cui al citato articolo 97, comma 1 del C.d.S.

Pertanto, a far data dal 13 febbraio 2012 a chi circola con un ciclomotore senza aver provveduto alla sua regolarizzazione nel senso sopra indicato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1559 come previsto dall'articolo 14, comma 3 della citata legge 120/2010.

Trattandosi di norma non trasfusa nella modifica dell'articolo 97 del C.d.S., il calcolo del pagamento in misura ridotta sarà effettuato ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 corrispondente a **€ 519,67** da effettuarsi entro 60 giorni con versamento a favore dello Stato utilizzando il modello F23. Per tale violazione non è prevista l'applicazione di sanzioni accessorie.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

de B